

N. 2018

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GRECO, CENTARO, SCOPELLITI  
e CIRAMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997**

---

Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

---

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle realtà più drammatiche del nostro tempo è lo sfruttamento sessuale dei minori, nelle sue diverse e più aberranti forme.

È, purtroppo, un fenomeno che interessa tutti i continenti e che coinvolge milioni di bambini e bambine anche in tenera età.

Si stima che in Thailandia i minori vittime della prostituzione siano ottocentomila, in India mezzo milione ed è gravissima la situazione in Brasile e nello Sri Lanka.

Il commercio sessuale dei bambini è presente anche nelle città che sono il cuore dell'Occidente, da New York a Sydney.

Cresce la «domanda» di bambine, fanciulli, ragazzi, persino come «prevenzione nei riguardi dell'AIDS».

Questo aumento è dovuto al fatto che molti occidentali credono che, avendo rapporti sessuali con bambini e bambine, corrono minori rischi di contrarre l'AIDS.

Ma la realtà è ben diversa ed atroce.

La malattia viene trasmessa più facilmente tra un bambino ed un adulto che tra due adulti.

Nell'ambito di questo terribile quadro di abusi e di violenze sui minori sta emergendo in maniera sempre più inquietante il fenomeno del cosiddetto «turismo sessuale», di cui anche i nostri connazionali sono «discreti fruitori».

Il fenomeno che fino a pochi anni fa era circoscritto alla sola Asia, coinvolge ormai milioni di bambini, essendosi esteso all'America Latina, all'Africa, all'Est Europa.

Un rapporto pubblicato dal Dipartimento pastorale sociale del CELAM (Conferenza dei Vescovi latino americani) testimonia come nei grandi centri urbani del Nord Est del Brasile lo sfruttamento sessuale dei minori giunge al punto che le agenzie turisti-

che includono nei programmi «Una notte con le bambine del Brasile».

E - cosa ancor più mostruosa - è stata registrata la denuncia secondo cui circolerebbero da tempo *dépliants* illustrativi di viaggi turistici a scopi sessuali, con foto di ragazzini e fanciulle con sottoscritti *slogan* del tipo: «Puoi farne di tutto. Soltanto non ucciderli».

Secondo più recenti notizie di stampa, lo *slogan* sarebbe stato più bestialmente aggiornato: «Puoi farne di tutto. Anche ucciderli».

Alla base di tale fenomeno c'è la *povertà*.

Essa colpisce duramente larghi strati delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Ma, accanto alla povertà, causa primaria, si aggiunge una causa di natura soggettiva, che investe la concezione di vita ed il modo di pensare di coloro che hanno un ruolo attivo nel promuovere tale sfruttamento:

una totale assenza del rispetto dei diritti umani;

la mancanza del minimo *etico* in adulti senza scrupoli.

Nel 1991 è nata in Thailandia l'ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism* - fermare la prostituzione minorile nel turismo asiatico), una campagna internazionale promossa dalle organizzazioni non governative locali, rappresentanti di chiese ecumeniche, singoli individui che hanno colto il nesso tra crescita del turismo e vertiginoso aumento della prostituzione infantile.

L'intuizione della campagna ECPAT è stata quella di attivarsi sia nei Paesi dove il fenomeno è sviluppato, Paesi *riceventi*, sia nei Paesi produttori di turismo sessuale (Paesi *mittenti*).

Nel 1994 la campagna ECPAT è nata anche in Italia con la partecipazione di numerose organizzazioni.

Tra i suoi obiettivi quello di denunciare il legame tra prostituzione infantile e turismo, di sensibilizzare e coinvolgere agenzie turistiche e *tour operator* perchè agiscano nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia adottata nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991 e di sollecitare iniziative legislative che affrontino tali problemi.

Anche il Sommo Pontefice il 5 gennaio 1995 ha usato parole durissime per denunciare il turismo sessuale divenuto un *business* fiorente.

Il Tribunale permanente dei popoli, che ha definito lo sfruttamento sessuale come una violazione dei diritti fondamentali dei soggetti in età minore, ha preso atto che in alcune legislazioni nazionali i cittadini che commettono tali reati all'estero sono ugualmente perseguibili ed ha invitato i parlamentari ad elaborare adeguati provvedimenti legislativi in tal senso.

Al primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini *commerciali*, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, hanno partecipato delegazioni di tutto il mondo, di linguaggi e costumi diversi, ma tutte unite dall'intento di combattere la prostituzione minorile e la pornografia pedofila.

Tra le Organizzazioni non governative promotrici del Congresso di Stoccolma, l'UNICEF e l'ECPAT, che, nel rappresentare i dati raccapriccianti della situazione attuale, hanno denunciato l'industria del turismo che ha creato un vero e proprio *supermercato* dei bambini nei Paesi del terzo e quarto mondo.

Carol Bellamy dell'UNICEF, in maniera accorata, è stato quello che ripetutamente ha ricordato all'intera Assemblea «...i bambini non possono essere nè comprati, nè venduti; il prezzo dell'infanzia e dell'ambiguità è stato molto alto per i minori».

Altro esponente dell'UNICEF ha ribadito ad alta voce che la prostituzione minorile è un crimine; «i singoli Paesi possono discutere se legalizzare o meno la prostituzione

tra adulti, ma non si può discutere se legalizzare o meno la prostituzione infantile. Essa è un crimine e come tale va perseguita in tutto il mondo».

Il presente disegno di legge mira, dunque, a dare attuazione ad uno degli aspetti più importanti del piano d'azione approvato a Stoccolma: tutelare i fanciulli e impedirne lo sfruttamento, con riguardo, in particolare, al fenomeno del turismo sessuale.

Esso, inoltre, si ispira alla sentenza del Tribunale permanente dei popoli del marzo-aprile 1995; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; alla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia del 1989; alla Risoluzione n. 72 del 1992 della Commissione dei diritti umani dell'ONU relativa al programma di azione contro la vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantile.

Si è, infine, tenuto conto:

della legge 15 febbraio 1996, n. 66, sulla violenza sessuale che ha di recente modificato il quadro giuridico dei reati connessi a questa tipologia di delitto;

dell'ordine del giorno (9/1945/001) presentato alla Camera dei deputati (8 marzo 1995) e accolto dal Governo, al fine di arrestare la pratica del turismo sessuale organizzata dalle agenzie turistiche sul territorio nazionale;

delle indicazioni fornite dall'ECPAT-ITALIA acquisite agli atti parlamentari nel corso delle audizioni predisposte dalla Commissione speciale per l'infanzia nel 1995.

Il presente disegno di legge equipara i reati dello sfruttamento sessuale dei minori ai reati di violenza sessuale. Da qui l'inserimento, proposto nell'articolo 1, di un articolo 604-*bis* nel codice penale.

L'articolo è composto da sette commi: il primo relativo alla prostituzione; il secondo alla produzione e commercio di materiale pornografico; il terzo prevede una circostanza aggravante; il quarto punisce la promozione e l'organizzazione di viaggi all'estero per scopi sessuali; il quinto prevede la facoltà di disporre con la sentenza di condanna la chiusura degli esercizi attra-

verso i quali viene posta in essere l'attività illecita; il sesto richiama per i reati la confisca obbligatoria di cui all'articolo 240 del codice penale e il settimo stabilisce che i proventi delle confische sono destinati ad un fondo finalizzato alla riabilitazione dei minori.

Con l'articolo 2 si prevede la perseguibilità dei reati anche se commessi dal cittadi-

no italiano all'estero e anche se non dovessero ricorrere le condizioni stabilite dall'articolo 9 del codice penale.

Per tutte le ragioni che sono state sopra illustrate, l'approvazione del presente disegno di legge non soltanto appare opportuna sul piano politico, ma urgente sul piano umano e sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 604-bis. - (*Sfruttamento sessuale di persone in età minore*). - Chiunque induce o avvia alla prostituzione persone minori di anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire 30 milioni a lire 300 milioni.

Alla pena di cui al primo comma soggiace, altresì, chiunque utilizza persone minori di anni diciotto per la produzione, la diffusione o il commercio di materiale pornografico.

Qualora la produzione, la diffusione o il commercio di materiale pornografico siano posti in essere al fine di commettere i reati di cui al primo comma la pena è raddoppiata.

Chiunque promuove od organizza viaggi all'estero finalizzati a realizzare incontri sessuali con persone minori di anni diciotto è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire venti milioni a duecento milioni.

Con la sentenza di condanna può essere disposta la chiusura, per la durata minima di due anni, degli esercizi la cui attività risulta direttamente connessa con lo sfruttamento sessuale di soggetti in età minore.

Nel caso di condanna per i reati previsti dal presente articolo è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240.

I proventi delle confische relative ai reati di cui ai commi precedenti sono versati su apposito fondo istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, finalizzato a finanziare programmi di riabilitazione per i minori».

## Art. 2.

1. È punito secondo la legge italiana il cittadino che commette all'estero i reati di

cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del codice penale.



